



## DECRETO “CURA ITALIA”: MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

ARTICOLO	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
<b>Art. 49</b>	<p>potenziamento del <b>Fondo centrale di garanzia PMI</b></p> <p>per garantire la concessione da parte delle banche di <b>nuovo credito</b></p> <p>o per la <b>rinegoziazione di linee di credito esistenti</b>, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di <b>credito aggiuntivo</b> in misura pari a almeno il 10% dell'importo del debito residuo</p>	<p>i soggetti che possono beneficiare della garanzia del <b>Fondo centrale di garanzia PMI</b> gestito dal Mediocredito Centrale (MCC) sono le <b>imprese</b> e i professionisti, è tuttavia plausibile che la misura si possa ritenere applicabile <b>anche agli enti non profit</b></p>	<b>entro il 30.09.2020</b>	<p>la <b>garanzia</b> copre fino all'<b>80%</b> dell'importo del finanziamento (sino a 5 milioni€)</p>
<b>Art. 56</b>	<p>le aperture di credito a revoca (es. <b>scoperto di c/c</b>) e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (es. castelletto <b>anticipi fatture/contratti</b>) esistenti alla data del 29.02.2020, non possono essere revocati</p> <p>i <b>prestiti non rateali</b> con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, sono prorogati alle medesime condizioni</p> <p>per i <b>mutui</b> e i leasing, il <b>pagamento delle rate</b> (solo in conto capitale o per capitale e interessi) o dei canoni in scadenza prima del 30.09.2020 è <b>sospeso</b></p>	<p>ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, quindi la misura è applicabile <b>anche agli enti non profit</b></p> <p><b>sono esclusi</b> i soggetti le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione decreto, siano <b>classificate come esposizioni creditizie deteriorate</b></p>	<b>sino al 30.09.2020</b>	<p><b>comunicazione alla banca</b> contenente la richiesta di applicazione della specifica misura,</p> <p>corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa <b>autocertifica</b> ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19</p>